



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Giuseppe Di Salvo presidente rel.

dott. Maurizio Manzi giudice

dott. Aldo Ruggiero giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 1309/2021 RG, vertente

T R A

██ s.p.a. in A.S.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.
██████████ con sede in Roma, rappresentata e difesa,
congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti ██████████
██████████ e ██████████ giusta procura alle liti allegata alla
comparsa di nuovo difensore ed elettivamente domiciliata presso lo
studio di quest'ultimo sito in Roma, ██████████

OPPONENTE

E

██████████ ██████████



c.f. [REDACTED] elettivamente domiciliato in Roma Viale delle [REDACTED] [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] che, unitamente e disgiuntamente con l'avv. [REDACTED] [REDACTED] lo rappresenta e difende giusta delega allegata al fascicolo monitorio

OPPOSTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c., ritualmente notificato, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] s.p.a., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16967/2020, emesso in data 28 ottobre 2020 dal Tribunale Civile di Roma, per l'importo di € 14.250,00 oltre accessori, per un credito derivante dai compensi maturati dal ricorrente nel secondo semestre anno 2018, quale componente del CdA di [REDACTED] [REDACTED] come analiticamente attestati dalla busta paga predisposta dal datore di lavoro e trasmessa al creditore in data 7.1.2019; essa rassegnava le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: (i) in via principale, nel merito dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e comunque revocare il Decreto Ingiuntivo n. 16967/2020 qui opposto, in quanto inammissibile e/o infondato per le ragioni in fatto e in diritto argomentate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, assolvere [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. da ogni domanda di cui al ricorso monitorio avente R.G. n. 44703/2020 e, in ogni caso, rigettare ogni domanda avversaria in quanto infondata in fatto e/o in diritto e/o non provata, ovvero correlativamente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. all'Ing. [REDACTED] [REDACTED] (ii) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesto On.le Giudice ritenga di respingere l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. formulata da [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. nei confronti dell'Ing. [REDACTED] [REDACTED] voglia disporre ai sensi dell'art. 295 c.p.c. la sospensione del giudizio de quo in attesa di definizione del giudizio vertente



l'azione di responsabilità a carico dell'Ing. [REDACTED] (unitamente agli altri membri dei disciolti organi di amministrazione e controllo di [REDACTED] [REDACTED] pendente innanzi a Codesto Ill.mo Tribunale con R.G. n. 58025/2020, per tutte le ragioni illustrate ai paragrafi 4 e 5 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. (iii) in ogni caso, con vittoria di spese di lite e dei compensi professionali in relazione al procedimento monitorio e al presente giudizio di opposizione ai sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i., oltre Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15%».

Si costituiva in giudizio [REDACTED] [REDACTED] chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Piaccia al Tribunale Ill.mo - contrariis reiectis - "in via immediata e preliminare: dichiarare l'opposto decreto provvisoriamente esecutivo e respingere la richiesta di sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 cpc per totale assenza di pregiudizialità. Nel merito: in via principale rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16967 (R.g. 44703/20), emesso dal Tribunale di Roma il 28.10.2020, perché illegittima e infondata. In subordine condannare l'opponente per le causali della domanda proposta in via monitoria al pagamento della somma di € 14.250,00 o quella diversa di giustizia oltre interessi moratori dalla scadenza (31.12.2019) al saldo Con vittoria di spese di giudizio».

Istruita la causa, all'udienza del 29 novembre 2022 le parti precisavano le conclusioni e, all'esito, veniva assunta in decisione concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere disattesa la richiesta di sospensione ex art. 295 cpc del presente giudizio con quello di responsabilità introdotto dal Commissario Straordinario nei confronti degli ex amministratori, attesa la carenza di pregiudizialità tra le due questioni in quanto, conformemente a



quanto statuito al riguardo dalla S.C., deve escludersi che la presente decisione dipenda dall'esito della causa di responsabilità per il che non assume portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con effetto di giudicato, su detta controversia.

Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.

Con riferimento al compenso spettante all'amministratore di al compenso dell'amministratore di società di capitali giova premettere che dal contenuto dell'art. 2389 c.c. si desume che l'ordinamento riconosce agli amministratori delle società di capitali il diritto ad un compenso per l'attività da essi svolta per conto della società in adempimento del mandato ricevuto (naturalmente oneroso, ex art. 1709 c.c.): in tal senso è del tutto pacifica la giurisprudenza (cfr., fra le altre, Cass. 22 luglio 1969, n. 2755; Cass. 22 giugno 1987, n. 1489) la quale ha correttamente qualificato in termini di diritto soggettivo perfetto la pretesa dell'amministratore di una società al compenso per l'opera prestata (così, Cassazione civile, sez. lav., 09/08/2005, n. 16764), dovendosi presumere che l'attività professionale sia svolta a titolo oneroso.

Legittimato passivo rispetto a tale domanda di determinazione del compenso di cui si discute è, ovviamente, la società nel cui interesse l'amministratore assume di avere agito mediante il compimento delle prestazioni, tipiche del rapporto gestorio, inerenti all'esercizio dell'impresa costituente l'oggetto della società.

Tanto chiarito in via generale, il Tribunale osserva che il disposto normativo di cui all'art. 2389 c.c., dettato in materia di società per azioni, nella parte in cui sancisce che i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea, in mancanza di specifiche previsioni pattizie; in difetto delle richiamate manifestazioni formali il compenso deve intendersi non definito, così che il compenso medesimo deve essere giudizialmente determinato, su domanda dell'amministratore, in



applicazione del richiamato art. 1709 c.c., anche mediante liquidazione equitativa (cfr. Cass. 24 febbraio 1997, n. 1647; Cass. 19 marzo 1991, n. 2895; Cass. 21 febbraio 1979, n. 1113).

In tale prospettiva, infatti, in mancanza di determinazione da parte dell'atto costitutivo ovvero dell'assemblea, rimangono prive di effetti altre eventuali forme di determinazione, tra cui l'accordo orale eventualmente intervenuto fra amministratore e socio di maggioranza, con conseguente attribuzione del carattere di indebito oggettivo al compenso corrisposto, sulla base di un simile accordo, in mancanza del fatto costitutivo previsto dalla legge (cfr., Tribunale Bari, sez. IV, 22/04/2010, n. 1394).

Infine, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non esiste un compenso minimo, tanto è vero che gli amministratori possono accettare di essere retribuiti in modo oggettivamente inadeguato al lavoro svolto, anche se, in tali ipotesi, vi deve essere il loro consenso, ancorché tacito (cfr., Cassazione civile, sez. II, 17/03/1981, n. 1554).

Del resto, il diritto al compenso degli amministratori è disponibile e, come tale, può costituire oggetto di rinuncia, pure tacita, purché inequivoca; al riguardo, la Suprema Corte ha anche affermato che: 'In tema di compenso in favore dell'amministratore di una società di capitali, che abbia agito come organo, legato da un rapporto interno alla società, e non nella veste di mandatario libero professionista, la facoltà dell'amministratore di insorgere avverso una liquidazione effettuata dall'assemblea della società in misura inadeguata, per chiedere al giudice la quantificazione delle proprie spettanze, viene meno, vertendosi in materia di diritti disponibili, qualora detta delibera assembleare sia stata accettata e posta in esecuzione senza riserve. (Cass. n. 12592 del 24/05/2010).

Va, poi, rammentato che, ove lo statuto nulla disponga in merito al compenso dell'amministratore, competente per la relativa determinazione è l'assemblea dei soci, che può provvedervi sia con la medesima delibera di nomina dei soggetti preposti alle funzioni gestorie, sia con autonoma e separata deliberazione. Sicchè, ove



nulla disponga al riguardo lo statuto ovvero l'assemblea si rifiuti o ometta di procedere alla relativa liquidazione o, ancora, lo determini in misura assolutamente inadeguata, l'amministratore ben potrà ricorrere all'Autorità giudiziaria per la relativa determinazione.

Fatte le considerazioni di cui sopra e passando al vaglio della fattispecie concreta, deve evidenziarsi che [REDACTED] [REDACTED] eccepisce il grave inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c., attestato dalla sanzione applicata dalla Consob e sanzionata con l'importo di € 50.000,00, nonché oggetto di domanda ex artt. 2392, 2393, 2407 c.c., 56 T.U.F., 72 T.U.B., (Tribunale di Roma rgn 58025/2020) svolta da [REDACTED] [REDACTED] nei confronti, tra gli altri, dell'opposto per il ristoro dei gravi danni, cagionati a fronte di atti di mala gestio compiuti - tra gli altri - anche dall'opposto.

Ad colorandum, risulta in atti che in data 25.2.2019 la Corte di Appello di Roma ha accolto l'istanza di sospensiva proposta dall'opposto avverso la sanzione amministrativa irrogatagli dalla Consob con delibera n. 20354/2018, nel giudizio nrg 5480/2018.

I profili di tali contenziosi non possono essere confusi e sovrapposti atteso che trovano la loro genesi in una differente natura giuridica e deve considerarsi che le attività svolte dall'organo di gestione configurano prestazioni contrattualmente dovute e la remunerazione dell'amministratore è una diretta conseguenza del rapporto di immedesimazione organica posto in essere.

Nel caso in esame, la misura del compenso risulta provata in quanto determinata in sede di assemblea societaria del 5 maggio 2018 nonché dalla produzione della busta paga (insieme a quella precedente relativa al primo semestre anno 2018, peraltro pagata) e alla comunicazione (mail del 7.1.2019) con la quale [REDACTED] rendeva noto che il corrispettivo indicato sarebbe stato pagato "a brevissimo", il che integra, evidentemente, una ricognizione di debito; ne discende il diritto dell'opposto al compenso, mentre in



una successiva si porrà' la questione relativa ad una sua eventuale condanna risarcitoria. l

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16967/2020, emesso in data 28 ottobre 2020 dal Tribunale Civile di Roma, per l'importo di € 14.250,00 oltre accessori, confermandolo integralmente;

condanna la [REDACTED] s.p.a. in A.S., al pagamento in favore di [REDACTED] delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.745,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali come da tariffa forense, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratisi antistatario.

Così deciso a Roma, il 3-5-2023

il Presidente est.
dott. Giuseppe Di Salvo

